

I richiami di informativa

Il revisore, se lo ritiene opportuno, può inserire nella relazione, dopo il paragrafo che contiene il giudizio sul bilancio e prima di quello che contiene il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione, uno o più paragrafi che richiamano elementi dell'informativa di bilancio, eventualmente rinviando a quanto dichiarato in merito dagli amministratori, che ritenga meritorio di essere portati all'attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso.

Data la natura del "richiamo di informativa", questa componente della relazione **non può essere utilizzata** per:

- esporre proprie considerazioni e commenti;
- segnalare rilievi;
- integrare aspetti dell'informativa ritenuti carenti.

Va sottolineato che la posizione del richiamo di informativa dopo il paragrafo che contiene il giudizio sul bilancio ne qualifica la natura e **segnala che il revisore non ha nulla da eccepire su quanto sta richiamando**.

Esempi di richiami di informativa possono essere fatti per:

- operazioni societarie straordinarie (scorpori, fusioni, ecc.);
- operazioni inusuali di effetti significativi;
- situazioni di incertezza adeguatamente descritte e trattate dagli amministratori, per le quali il revisore ha ritenuto di esprimere un giudizio senza rilievi;
- rinviare al bilancio consolidato;
- rilevanti modifiche nell'assetto o nella operatività dell'impresa (modifiche statutarie, perdita della condizione di mutualità prevalente nelle cooperative, ecc.).

I richiami di informativa si applicano nei casi in cui il soggetto incaricato del controllo sottolinea alcuni aspetti di particolare importanza su cui desidera concentrare l'attenzione dei lettori della relazione.

Essi in ogni caso non rappresentano *mai* una tipologia di giudizio e naturalmente un "richiamo di informativa" si può effettuare *solo se* l'informativa stessa è stata fornita nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione dagli amministratori.

Se così non fosse, non solo i richiami di informativa presenti nella relazione del revisore non sanerebbero la mancanza di informativa in nota integrativa o nella relazione sulla gestione, ma – se rilevanti – rappresenterebbero un caso di "*mancanza di informativa necessaria*" che gli amministratori dovevano includere in bilancio; ciò potrà quindi produrre un giudizio con rilievi o di altro tipo per "mancanza di informativa". In tal senso si richiama

la *Comunicazione Consob n. 99088450 – I richiami di informativa* che lo illustra in modo palese¹.

¹ **Comunicazione CONSOB n. 99088450 – I richiami di informativa**

“Ove lo ritenga opportuno il professionista può, nel paragrafo successivo a quello del giudizio, esporre un richiamo d’informativa (o paragrafo d’enfasi), riportando le informazioni di particolare rilevanza che, per quanto già esposte più diffusamente dagli amministratori nel bilancio, meritino di essere richiamate all’attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso, rinviando, se del caso, a quanto detto dagli amministratori. In conformità a quanto previsto dall’art. 51, paragrafo 1, lett. b), della direttiva 78/660/CEE il professionista verifica la concordanza della relazione degli amministratori sulla gestione con il bilancio. Le verifiche svolte a tal fine sono riportate nel libro della revisione contabile. Se, a seguito dei controlli eseguiti, emerge una difformità tra i documenti contabili e la relazione sulla gestione il revisore, fatto salvo ogni ulteriore accertamento necessario per verificare la correttezza delle appostazioni di bilancio, descrive le discordanze o le carenze riscontrate in un apposito richiamo d’informativa, dopo l’espressione del giudizio”.